



2024/2494

25.9.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2494 DELLA COMMISSIONE**

**del 24 settembre 2024**

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ABE e l'ESMA**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 96, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 impone alle autorità competenti di collaborare strettamente con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, e con l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 impone alle autorità competenti di fornire all'ESMA e all'ABE tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei loro compiti in conformità rispettivamente dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- (3) Di norma le informazioni dovrebbero essere scambiate per iscritto. Tuttavia, le comunicazioni dovrebbero poter avvenire oralmente nei casi appropriati, in particolare prima dell'invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero rendere difficile soddisfare la richiesta stessa. In caso di urgenza, non dovuta a un ritardo della parte mittente, dovrebbe inoltre essere possibile trasmettere in forma orale una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni.
- (4) Le informazioni che non sono oggetto di una richiesta specifica dovrebbero essere trasmesse a norma del regolamento (UE) 2023/1114, anche su base volontaria, quando l'organismo mittente ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili a un altro organismo. All'atto della trasmissione di informazioni non richieste, l'organismo mittente dovrebbe indicare, nel formulario di cui al pertinente allegato, la disposizione del regolamento (UE) 2023/1114 a norma della quale trasmette le informazioni.
- (5) Per essere trattata in modo agevole ed efficiente dall'organismo ricevente, la richiesta dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull'oggetto della cooperazione o dello scambio di informazioni ed essere motivata e contestualizzata. Qualora le informazioni richieste siano necessarie all'organismo mittente, che ne fa richiesta, per lo svolgimento dei suoi compiti, non dovrebbe essere necessario che esso indichi i fatti all'origine del sospetto di violazione del regolamento (UE) 2023/1114 che l'hanno portato a presentare la richiesta.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

- (6) Le procedure nonché i formulari e i modelli per lo scambio di informazioni e la cooperazione dovrebbero garantire la riservatezza di ogni informazione scambiata o trasmessa e il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
- (7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione elaborato dall'ESMA in stretta cooperazione con l'ABE e presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (9) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di tali norme, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche, tenuto conto del fatto che il presente regolamento inciderà soltanto sulle autorità ed entità menzionate e non sui partecipanti al mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «mezzo elettronico»: le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione;
- (2) «organismo mittente»: l'organismo che presenta una notifica, una richiesta di informazioni o di cooperazione o che fornisce informazioni non richieste;
- (3) «organismo ricevente»: l'organismo che riceve una notifica, una richiesta di informazioni o di cooperazione o informazioni non richieste.

#### *Articolo 2*

#### **Punti di contatto**

1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Le autorità competenti comunicano all'ESMA e all'ABE i dati relativi al rispettivo punto di contatto entro il 27 novembre 2024 e le informano di eventuali modifiche di tali dati.
3. L'ESMA e l'ABE tengono e aggiornano un elenco dei punti di contatto designati in conformità del paragrafo 1.

#### *Articolo 3*

#### **Mezzi di comunicazione**

1. Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni in conformità dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti, l'ESMA e l'ABE comunicano per iscritto tramite posta o mezzo elettronico, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

2. Nel determinare i mezzi di comunicazione più appropriati in casi particolari, le autorità competenti, l'ESMA e l'ABE tengono debitamente conto di quanto segue:
  - a) le questioni connesse alla riservatezza;
  - b) i tempi di trasmissione necessari;
  - c) il volume della documentazione da trasmettere;
  - d) la facilità di accesso alle informazioni oggetto di scambio.
3. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 1 assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.

#### Articolo 4

### **Notifiche e richieste di informazioni o di cooperazione**

1. Le notifiche e le richieste di informazioni o di cooperazione sono presentate per iscritto tramite posta o mezzo elettronico, utilizzando il formulario di cui all'allegato I. Quando presentano una richiesta di informazioni o di cooperazione a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114, un'autorità competente, l'ESMA o l'ABE utilizzano il formulario standard di cui all'allegato I del presente regolamento. L'organismo mittente invia la notifica o la richiesta al punto di contatto designato a norma dell'articolo 2.
2. Quando presenta una richiesta di informazioni o di cooperazione, l'organismo mittente:
  - a) può allegare alla richiesta qualsiasi documento o materiale giustificativo ritenuto necessario per motivarla;
  - b) può, in casi urgenti, presentare la richiesta in forma orale, ma tale richiesta orale è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo.

#### Articolo 5

### **Conferma di ricevimento delle notifiche e delle richieste**

1. L'organismo ricevente invia all'organismo mittente una conferma di ricevimento non appena possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o della richiesta effettuata a norma dell'articolo 4, utilizzando il formulario di cui all'allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta.
2. Qualora non sia possibile indicare una data prevista per la risposta, l'organismo ricevente indica la frequenza con cui aggiornerà l'organismo mittente.

#### Articolo 6

### **Procedure per l'invio, il trattamento e la risposta in relazione a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni**

1. L'organismo mittente e l'organismo ricevente provvedono affinché la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni sia trattata quanto prima. Essi collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possono emergere nell'esecuzione della richiesta.
2. Se l'organismo mittente allega alla richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni qualsiasi documento o materiale giustificativo a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e se tale documento o materiale giustificativo non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo ricevente, l'organismo mittente fornisce anche una traduzione di tale documento o materiale giustificativo o una sintesi dello stesso in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
3. Se ritiene che siano necessari chiarimenti su una notifica o una richiesta presentata a norma dell'articolo 4, l'organismo ricevente chiede ulteriori chiarimenti tempestivamente e con qualsiasi mezzo.

4. L'organismo mittente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell'organismo ricevente.
5. Per rispondere a una richiesta presentata a norma dell'articolo 4, l'organismo ricevente:
  - a) utilizza il formulario di cui all'allegato III;
  - b) prende tutte le misure ragionevoli per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;
  - c) agisce senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari possano essere attuati rapidamente tenendo conto della complessità della richiesta in questione e dell'eventuale necessità di far intervenire terze parti.
6. Se del caso, l'organismo ricevente aggiorna regolarmente l'organismo mittente sui progressi compiuti in merito alla richiesta in corso, in particolare in caso di revisione delle previsioni sulla data di risposta.
7. Laddove venga a conoscenza di circostanze che possono comportare un differimento superiore a 10 giorni lavorativi della data prevista o del termine previsto per la risposta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'organismo ricevente ne informa l'organismo mittente senza indebito ritardo.
8. Qualora la richiesta giustifichi una cooperazione più stretta tra l'organismo mittente e l'organismo ricevente o sia stata contrassegnata come urgente, gli organismi concordano la frequenza e i mezzi di tale cooperazione più stretta.

#### *Articolo 7*

### **Cooperazione e scambio di informazioni spontanei**

Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni che non sono oggetto di una richiesta specifica, comprese le successive comunicazioni ad essi relative, l'organismo mittente utilizza il formulario di cui all'allegato IV.

#### *Articolo 8*

### **Procedure di cooperazione**

1. Laddove è chiesto all'ESMA o all'ABE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 di coordinare un'indagine o un'ispezione con effetti transfrontalieri, l'ESMA o l'ABE possono istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includervi le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale indagine o ispezione.
2. Quando partecipano ai gruppi temporanei di cui al paragrafo 1, l'ESMA e l'ABE si consultano regolarmente.

#### *Articolo 9*

### **Deferimento all'ESMA o all'ABE**

Il deferimento all'ESMA, a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, o all'ABE, a norma dell'articolo 95, paragrafo 7, del medesimo regolamento, delle situazioni in cui la richiesta è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole è effettuato per iscritto, utilizzando il formulario di cui all'allegato I, e comprende:

- a) una copia della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e l'eventuale risposta ricevuta;
- b) i motivi del deferimento all'ESMA o all'ABE della situazione in cui la richiesta è stata respinta o non vi è stato dato seguito.

*Articolo 10***Vincoli e usi ammissibili delle informazioni**

1. L'organismo ricevente non divulga l'esistenza e il contenuto di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114, a meno che l'organismo mittente abbia dato il suo esplicito assenso a tale divulgazione. Qualora non venga dato tale assenso e non sia ragionevolmente possibile dare seguito alla richiesta senza divulgarne l'esistenza o il contenuto, l'organismo mittente ritira o sospende la propria richiesta fino a quando non sarà in grado di dare l'assenso alla divulgazione.
2. Le informazioni ricevute che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono utilizzate dall'organismo mittente esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti e l'esercizio delle sue funzioni o al fine di assicurare l'osservanza o il controllo dell'osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare per l'avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari risultanti da una violazione del regolamento (UE) 2023/1114 o per l'assistenza negli stessi procedimenti.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO I

**Formulario per la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni**

Richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni

Numero di riferimento:

Data:

**Informazioni di carattere generale****MITTENTE:**

Stato membro:

Organismo mittente:

Indirizzo:

[Dati del punto di contatto designato a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494]

Nome e cognome:

Telefono:

Email:

**DESTINATARIO:**

Stato membro:

Organismo ricevente:

Indirizzo:

[Dati del punto di contatto designato a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494]

Nome e cognome:

Telefono:

Email:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],

a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ABE e l'ESMA, si chiede la Sua cooperazione in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e di seguito.

**Tipo di richiesta o notifica***Contrassegnare la/le casella/e pertinente/i*

- notifica all'ESMA e all'ABE in merito alle richieste di assistenza tra autorità nazionali competenti ai fini di ispezioni o indagini in loco, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114;
- richiesta all'ESMA e all'ABE di coordinare l'indagine o l'ispezione, a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114;
- comunicazione all'ESMA delle situazioni in cui la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni è stata respinta o non vi è stato dato seguito, a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114;

- comunicazione all'ABE delle situazioni in cui la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni è stata respinta o non vi è stato dato seguito, a norma dell'articolo 95, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114;
- notifica all'ESMA o all'ABE di provvedimenti cautelari, a norma dell'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114;
- notifica all'ESMA di misure di intervento sui prodotti, a norma dell'articolo 105, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114, per le cripto-attività;
- notifica all'ABE di misure di intervento sui prodotti, a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica;
- comunicazione all'ESMA e all'ABE di informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami, a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114;
- comunicazione all'ESMA di dati e informazioni per la compilazione del registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività, a norma dell'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114;
- notifiche all'ESMA delle misure di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettere b), c), f), l), m), n), o) o t), e dei provvedimenti cautelari adottati a norma dell'articolo 102, in conformità dell'articolo 109, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114;
- comunicazione all'ESMA per l'istituzione del registro dell'ESMA delle entità non conformi che prestano servizi per le cripto-attività, a norma dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2023/1114;
- segnalazione all'ESMA e all'ABE, da parte delle autorità competenti, di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, a norma dell'articolo 115 del regolamento (UE) 2023/1114;
- altra notifica, comunicazione di informazioni o richiesta di informazioni pertinente in conformità dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114.

**Informazioni sulla notifica o sui motivi della richiesta**

La notifica/richiesta riguarda [scegliere «notifica» o «richiesta» in base alla selezione di cui sopra]

.....  
.....  
.....

[Inserire la descrizione dell'oggetto della notifica o della richiesta, lo scopo per il quale si chiede la cooperazione o lo scambio di informazioni o i fatti all'origine della richiesta di coordinare un'indagine e la spiegazione della sua utilità]

Seguito di

.....  
.....  
.....

[Se del caso, inserire gli estremi della precedente notifica o richiesta che ne consentano l'identificazione]

Le informazioni incluse nella presente notifica/richiesta [scegliere l'opzione corretta] sono tenute riservate conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494 e sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio conformemente all'articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114.

I dati personali forniti sono trattati dall'ESMA o dall'ABE in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, l'ESMA, l'ABE e le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell'interessato», sezione 2 «Informazione e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Cordiali saluti.

[firma]

## ALLEGATO II

**Formulario per la conferma di ricevimento di una notifica o di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni**

Avviso di conferma di una notifica o di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

|  |
|--|
| <p>Numero di riferimento:</p> <p>Data:</p> <p><b><u>MITTENTE:</u></b></p> <p>Organismo ricevente:</p> <p>Indirizzo:</p> <p>[Dati del punto di contatto designato a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494]</p> <p>Nome e cognome:</p> <p>Telefono:</p> <p>Email:</p> <p><b><u>DESTINATARIO:</u></b></p> <p>Stato membro:</p> <p>Organismo mittente:</p> <p>Indirizzo:</p> <p>[Dati del punto di contatto designato a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494]</p> <p>Nome e cognome:</p> <p>Telefono:</p> <p>Email:</p> <p>Gentile signor/signora <i>[inserire il nome]</i>,</p> <p>a seguito della Sua notifica/richiesta <i>[inserire il riferimento alla notifica/richiesta]</i> con la presente confermiamo di aver ricevuto la Sua notifica/richiesta di cooperazione/richiesta di informazioni <i>[scegliere l'opzione corretta]</i> in data <i>[inserire la data]</i>.</p> <p><input type="checkbox"/> <i>[L'organismo ricevente]</i> intende rispondere in data/entro il <i>[inserire la data alla quale o il termine entro cui si prevede di fornire una risposta]</i>.</p> <p><input type="checkbox"/> <i>[L'organismo ricevente]</i> intende fornire aggiornamenti sulla richiesta in corso <i>[inserire la periodicità degli aggiornamenti]</i>.</p> <p>[Qualora non sia possibile per l'organismo ricevente indicare una data prevista o un termine previsto per la risposta, indicare la frequenza con cui l'organismo ricevente aggiornerà l'organismo mittente.]</p> <p><input type="checkbox"/> <i>[L'organismo ricevente]</i> non sarà in grado di rispondere entro il termine indicato da <i>[l'organismo mittente]</i> nella richiesta per i seguenti motivi <i>[specificare quali eccezioni sono applicabili nella specifica situazione]</i>:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
|--|



*[Se l'organismo ricevente non è in grado di rispondere entro i termini di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, fornire i motivi e la data prevista per la risposta.]*

I dati personali forniti sono trattati dall'ESMA o dall'ABE in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, l'ESMA, l'ABE e le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell'interessato», sezione 2 «Informazione e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Cordiali saluti.

[firma]

## ALLEGATO III

**Formulario per la risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni**

Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Numero di riferimento:

Data:

**MITTENTE:**

Stato membro:

Organismo ricevente:

Indirizzo:

[Dati del punto di contatto designato a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494]

Nome e cognome:

Telefono:

Email:

**DESTINATARIO:**

Stato membro:

Organismo mittente:

Indirizzo:

[Dati del punto di contatto designato a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494]

Nome e cognome:

Telefono:

Email:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

a seguito della Sua richiesta [inserire il riferimento alla richiesta] con la presente confermiamo di aver ricevuto la Sua richiesta di cooperazione o di informazioni in data [inserire la data].

**Informazioni raccolte**.....  
.....  
.....

[Riportare qui le informazioni raccolte o spiegare come saranno fornite.]

Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell'organismo mittente] ai sensi del [inserire la disposizione della normativa settoriale applicabile] e in base al presupposto che rimarranno riservate ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494 e dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114.

Il/La [inserire il nome dell'organismo mittente] si conforma alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494 per quanto riguarda gli usi ammissibili di tali informazioni.

Se intende usare o divulgare le informazioni fornite nella presente risposta per fini diversi da quelli indicati nella richiesta, ma comunque connessi alle sue funzioni in conformità del regolamento (UE) 2023/1114, il/la [inserire il nome dell'organismo mittente] ne dà comunicazione a [inserire il nome dell'organismo ricevente], il/la quale dispone di 10 giorni lavorativi per opporsi a tale uso o divulgazione ovvero per indicare, se necessario, un termine preciso entro il quale sarà in grado di fornire un riscontro.

Se intende usare o divulgare le informazioni fornite nella presente risposta per fini che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, il/la [inserire il nome dell'organismo mittente] ne dà comunicazione a [inserire il nome dell'organismo ricevente] e, a meno che si applichi l'eccezione di cui all'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, ne ottiene il previo assenso. Se [inserire il nome dell'organismo ricevente] dà il suo assenso all'uso o alla divulgazione delle informazioni, può subordinarlo a determinate condizioni.

I dati personali forniti sono trattati dall'ESMA e dall'ABE in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, l'ESMA, l'ABE e le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell'interessato», sezione 2 «Informazione e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Cordiali saluti.

[firma]

## ALLEGATO IV

**Formulario per lo scambio spontaneo di informazioni**

## Scambio spontaneo di informazioni

Numero di riferimento:

Data:

**MITTENTE:**

Organismo mittente:

Indirizzo:

[Dati del punto di contatto designato a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494]

Nome e cognome:

Telefono:

Email:

**DESTINATARIO:**

Stato membro:

Organismo ricevente:

Indirizzo:

[Dati del punto di contatto designato a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494]

Nome e cognome:

Telefono:

Email:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, Le forniamo le seguenti informazioni che riteniamo possano esserLe d'aiuto nell'esercizio delle Sue funzioni.

**Informazioni fornite**

.....  
.....  
.....

[Riportare le informazioni fornite, includendo, se del caso, la descrizione del materiale o dei documenti giustificativi allegati.]

Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell'organismo mittente] a norma del [inserire la disposizione della normativa settoriale applicabile] e in base al presupposto che rimarranno riservate ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494 e dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114.

Il/La [inserire il nome dell'organismo ricevente] si conforma alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494 per quanto riguarda gli usi ammissibili delle informazioni fornite e alle disposizioni dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2023/1114 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento.

Cordiali saluti.

[firma]